PROGETTO

# Legge [...] del 2024

## che vieta la produzione e l’immissione sul mercato di carne coltivata

Riconoscendo l’indiscutibile impatto positivo della produzione alimentare tradizionale sull’agricoltura e sulle condizioni di vita rurali nel loro complesso, nonché le minacce per i nostri valori fondamentali poste dalle tecnologie e dai metodi di produzione diversi dalla produzione alimentare tradizionale, e al fine di far rispettare i diritti fondamentali alla salute fisica e mentale e a un ambiente sano sanciti dalla Legge fondamentale, il Parlamento dispone quanto segue:

### Articolo 1

Ai fini della presente legge, per “carne coltivata” si intende un prodotto isolato o ottenuto da cellule o tessuti animali in condizioni artificiali al di fuori dell’organismo vivente.

### Articolo 2

Ad eccezione dell’uso medico e veterinario, sono vietate la produzione e l’immissione sul mercato di carne coltivata e di prodotti contenenti carne coltivata fra gli ingredienti.

### Articolo 3

In caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, l’organismo di controllo della filiera alimentare può applicare le conseguenze giuridiche di cui al capo VI della legge XLVI del 2008 sulla filiera alimentare e il suo controllo ufficiale (nel prosieguo: la legge sull’alimentazione), conformemente alle disposizioni della legge sull’alimentazione e al decreto emanato per la sua attuazione.

### Articolo 4

Il presente atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

### Articolo 5

Il governo è autorizzato a designare l’organismo di controllo della filiera alimentare mediante decreto.

### Articolo 6

Il presente progetto di legge è stato oggetto di notifica preventiva ai sensi degli articoli da 5 a 7 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione.